



**DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI
SOCI ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE S. PANTALEO**

Il giorno 24 OTTOBRE 2020, alle ore 20:00 presso la sede sociale
sita in OLBIA (SS) via LU TANCATU n°4, si è riunita in prima
convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci della "**Associazione
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE S. PANTALEO**" per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al
D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs.
117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di
almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e potrà validamente deliberare con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti ALLEGATO(B).

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il
Sig. PINDUCCIU Mario e quale Segretario il Sig. SECCI Francesco.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata
ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie,
spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto
dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate

dall'assemblea viene allegato al presente verbale come allegato "A".

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Mario Pini

Scarfino

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

SAN PANTALEO

C.F. 91008500901

Iscr. Albo Reg. Volontariato N° 306



REGISTRATO A OLPIA
IL 27 OTT. 2020 AL N° 823 SERIE 3
ESATTI € 11,00 (ES2N7E)
DI CUI SI RILASCIATA QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Giuseppe Ermenegildo Soro

[Signature]

(Allegato A)

STATUTO

Associazione VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE S.

PANTALEO - ODV

ART. 1 - Denominazione e sede e durata

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Associazione VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE S.**

PANTALEO - ODV, assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organizzazione ha sede legale in via Lu Tancatu n°4 – frazione di San Pantaleo nel comune di Olbia (SS), e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luigi Pireddu

L'assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- Organizzazione e gestione di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni;
- L'acquisizione di infrastrutture, attrezzature, macchine ed equipaggiamenti per il funzionamento delle attività e del servizio;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile e Sanità, nella previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e soccorso in

	materia di calamità, ovunque si richieda la necessità	
	dell'intervento su tutto il territorio nazionale;	
	2) Concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a	
	soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o	
	antropiche, con azioni di: prevenzione; soccorso; assistenza	
	logistica; attività di recupero dispersi; evacuazioni ed esodi;	
	3) Divulgare, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire	
	pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una	
	coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di	
	realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di	
	addestramento e formazione, di collaborare con gli Enti Locali e	
	le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di	
	informazioni di pubblica utilità in materia mediante la	
	realizzazione di Piani di Protezione Civile;	
	4) Favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e	
	promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative e formative e	
	di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale,	
	atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di	
	crescita culturale dei soci e dei cittadini;	
	5) Iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia	
	della difesa e della salvaguardia dell'ambiente la parte principale	
	del proprio modello di sviluppo;	
	6) Promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che	
	rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di	
	affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel	



territorio;

7) Organizzazione e gestione di attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, primo soccorso, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;

8) Attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

9) Salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;

10) Avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;

In particolare, l'Organizzazione agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa sui problemi delle differenti classi di rischio e per favorire e stimolare forme di autorganizzazione, di autosalvaguardia e di formazione dei cittadini su tali terreni.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - Ammissione

Sono associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione all'Organizzazione, in qualità di socio operativo, è deliberata dall'Organo di amministrazione sulla domanda

dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono essere presenti diverse figure di soci oltre ai soci operativi senza diritto di voto:

a) Soci benemeriti, sono coloro che si sono distinti in particolari azioni, tali da conferire prestigio, valore ed onore all'associazione; sono nominati dal presidente su proposta di almeno la metà dei soci;

b) Soci sostenitori, sono coloro che, oltre ad offrire la loro adesione dimostrano solidarietà conferendo azioni e contribuzioni straordinarie;

c) Soci aggregati, sono i minori di anno 18 che aderiscono all'associazione, espletando attività di supporto (non operative).

La loro accettazione è subordinata al nulla osta dei genitori o di



chi ne esercita la patria potestà.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto:

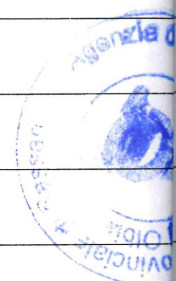
- Di eleggere gli organi associativi e di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di esaminare i libri sociali;
- di partecipare con diritto di voto alle assemblee se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e se prevista in regola con il pagamento della quota associativa;
- Di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e il dovere di:

- Rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e



gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato è escluso per i seguenti motivi:

- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali alla Associazione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Mario Anducian

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'Organizzazione, iscritti nel Libro degli associati, da almeno tre mesi, e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due



associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente il luogo, la data, l'orario di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;

Luigi Di Giulio

- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati,
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- $\frac{3}{4}$ Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza

esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'Organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo, all'interno dei propri componenti, a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente

l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

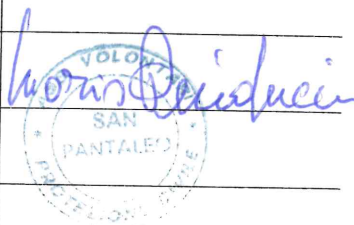
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo



competente

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Possono

essere stipulate convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. A titolo puramente indicativo, e non esaustivo, convenzioni con Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero dell'Istruzione, Enti di ricerca, Regione Sardegna, Enti locali, ecc..

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 26 - Personale retribuito

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

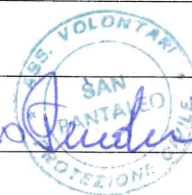
ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità della Organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'Organizzazione



L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Olbia – Fraz. San Pantaleo 24/10/2020

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
DELLA PROTEZIONE CIVILE

SAN PANTALEO

Il Presidente

008500901
Iscr. Albo Reg. Volontariato N° 306

Mario Rinduccini

Il Segretario

Su Fenu

